

Decreto di modifica dello Statuto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Oggetto: Decreto modifica Statuto Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Prot. gen. n. 3102

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, fondata il 7 settembre 1607 dal Cardinale Federico Borromeo allo scopo di promuovere i valori umani e cristiani mediante la scienza e la cultura a servizio della Chiesa cattolica, abbisogna di un adeguamento statutario per meglio rispondere alle esigenze attuali; con Nostro Decreto in data 24 settembre 2012 abbiamo assegnato il compito di effettuare gli approfondimenti relativi a un'apposita *Commissione per la revisione delle Norme della Veneranda Biblioteca Ambrosiana*, che ha fatto pervenire gli esiti del proprio lavoro unitamente ai pareri espressi dalla Congregazione dei Conservatori e dal Collegio dei Dottori.

Pertanto, tenendo conto del fatto che la Veneranda Biblioteca Ambrosiana è un ente ecclesiastico (lettera del Segretario di Stato del 15 dicembre 1973, prot. n. 246484, e relative norme; lettera del Segretario di Stato del 13 marzo 1997, prot. n. 410.509) riconosciuto nell'ordinamento italiano per antico possesso di stato (attestato del Ministero dell'Interno del 13 luglio 1987) e dipende dall'Arcivescovo di Milano; condividendo nella sostanza la parte della modifica statutaria elaborata in riferimento all'aspetto gestionale dell'ente (riservando a un atto successivo eventuali ulteriori modifiche relative ad altri aspetti dello Statuto); visto che l'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e il successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul S.O. n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997), ha precisato che le modifiche statutarie non comportanti mutamenti sostanziali di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell'autorità competente nell'ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche,

DECRETIAMO

che la Veneranda Biblioteca Ambrosiana sia retta dalle *Norme della Veneranda Biblioteca Ambrosiana*, modificate rispetto alle attuali, secondo il testo allegato al presente Decreto, che entrerà in vigore il 7 gennaio 2014.

Milano, 4 novembre 2013

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

NORME DELLA VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA

DELLA NATURA GIURIDICA E DELLA SEDE

Art. 1 – Natura giuridica e sede. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana è stata fondata il 7 settembre 1607 dal Cardinale Federico Borromeo, al quale sono dovute l'idea originaria, consistente nella promozione dei valori umani e cristiani mediante la scienza e la cultura a servizio della Chiesa cattolica, e la struttura fondamentale, costituita da due organismi complementari e collaboranti: il Collegio dei Dottori e la Congregazione dei Conservatori.

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana è un ente ecclesiastico (lettera del Segretario di Stato del 15 dicembre 1973, prot. n. 246484, e relative norme; lettera del Segretario di Stato del 13 marzo 1997, prot. n. 410.509) riconosciuto nell'ordinamento italiano per antico possesso di stato (attestato del Ministero dell'Interno del 13 luglio 1987) e dipende dall'Arcivescovo di Milano.

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana ha sede in Milano, piazza Pio XI, n. 2.

Art. 2 – Scopo. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana ha scopo di religione e di culto e persegue, in particolare, la formazione del clero, dei religiosi e dei laici, nonché la diffusione della cultura cristiana, anche a scopi catechetici, di educazione cristiana, di dialogo interreligioso e interculturale, attraverso la conservazione, la custodia, la valorizzazione del proprio Patrimonio Culturale (manoscritti, stampati, opere d'arte, ecc.).

Art. 3 – Attività. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana persegue i propri scopi operando, anzitutto, nei settori della promozione della cultura e dell'arte, nonché della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse religioso, artistico e storico.

La principale attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana consiste nella gestione della Biblioteca, della Pinacoteca e dell'Accademia Ambrosiana.

È compito della Veneranda Biblioteca Ambrosiana provvedere alla conservazione, custodia e valorizzazione del proprio Patrimonio Culturale, nonché promuovere ricerche scientifiche e altre iniziative finalizzate ad accrescere la conoscenza e la fruibilità del medesimo patrimonio.

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana può collaborare con altre istituzioni, ecclesiastiche e non, italiane e straniere, e può svolgere qualsiasi altra attività compatibile con le proprie finalità e la natura di ente ecclesiastico, anche di natura commerciale.

DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEI MEZZI D'ESERCIZIO

Art. 4 – Patrimonio Culturale. Costituiscono il Patrimonio Culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, oltre l'edificio dove ha sede e la Chiesa di

Santa Maria Maddalena al Santo Sepolcro, i beni culturali assegnati al momento della fondazione, quelli pervenuti nel corso del tempo e quelli che saranno acquisiti in futuro e destinati a Patrimonio Culturale con delibera della Congregazione dei Conservatori, su proposta o con il parere favorevole del Collegio dei Dottori.

Art. 5 – Patrimonio Non Culturale. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana può possedere altri beni immobili e mobili come patrimonio finalizzato a produrre reddito per le sue attività istituzionali e a sovvenire, in generale, alle sue esigenze.

Compete alla Congregazione dei Conservatori deliberare sugli incrementi del Patrimonio Non Culturale, sulle relative permutate e alienazioni.

Art. 6 – Mezzi di funzionamento. Le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi di enti pubblici e privati nonché di persone fisiche, i proventi da attività proprie, gli eventuali avanzi di esercizio, i beni mobili e immobili di proprietà non riconducibili al Patrimonio costituiscono i mezzi di funzionamento destinati a sostenere le attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

ORGANI DELLA VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA

Art. 7 – Organi. Sono organi della Veneranda Biblioteca Ambrosiana:

- il Collegio dei Dottori,
- il Prefetto,
- la Congregazione dei Conservatori,
- il Presidente della Congregazione dei Conservatori,
- il Comitato Ristretto,
- il Segretario Generale,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti dei suddetti organi rimangono in carica nei termini stabiliti dal presente Statuto e comunque sino alla nomina, legittimamente intimata, dei rispettivi successori.

IL COLLEGIO DEI DOTTORI

Art. 8 – Composizione. Il Collegio dei Dottori è composto da un minimo di cinque ecclesiastici, di cui almeno tre Ordinari.

Occorre che il numero dei Dottori sia sufficiente affinché i vari settori concernenti il Patrimonio e l'attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana siano seguiti proficuamente e con continuità.

Art. 9 – Nomina dei Dottori. I Dottori sono eletti per cooptazione dai Dottori Ordinari, a votazione segreta, con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei Dottori Ordinari, previo parere favorevole della Congregazione dei Conservatori in merito agli impegni economici connessi.

I nuovi Dottori sono incaricati per un quinquennio.

Trascorso tale periodo sono dichiarati Dottori Ordinari a vita con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Dottori Ordinari.

Il Dottore Incaricato che non viene confermato come Ordinario entro un anno dalla data di scadenza viene congedato dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

La cooptazione e la dichiarazione relativa all'ordinariato non hanno effetto fino all'avvenuta conferma da parte dell'Arcivescovo di Milano, previo parere favorevole dell'Ordinario competente, qualora l'ecclesiastico non sia incaricato nella Diocesi di Milano.

Art. 10 – Riunioni e deliberazioni. Il Collegio dei Dottori è convocato dal Prefetto di norma con cadenza mensile.

La convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Collegio dei Dottori devono essere comunicati ai Dottori con almeno tre giorni di anticipo.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei Dottori e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Dottori presenti. La votazione deve avvenire con voto segreto quando concerne le persone.

Le riunioni del Collegio possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Prefetto e un altro Dottore, che funge da segretario, devono, tuttavia, essere presenti nel luogo di convocazione, dove la riunione si considererà tenuta.

La convocazione del Collegio deve essere comunicata anche al Presidente della Congregazione dei Conservatori che può parteciparvi senza diritto di voto.

Il Segretario Generale può essere invitato a partecipare alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto.

Art. 11 – Competenze. Il Collegio dei Dottori promuove e provvede all'attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, nel rispetto delle competenze attribuite dal presente Statuto agli altri organi.

Al Collegio dei Dottori compete anzitutto:

- garantire la diligente custodia e la promozione del Patrimonio Culturale e dei beni culturali detenuti dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, e promuovere l'incremento delle collezioni;
- attendere alla ricerca scientifica-culturale;
- favorire la conoscenza e la consultazione del Patrimonio Culturale e dei beni culturali detenuti, anche promuovendo iniziative culturali;
- promuovere e sviluppare relazioni con altre istituzioni culturali.

Al fine di svolgere adeguatamente i compiti sopraindicati, il Collegio dei Dottori:

- determina annualmente il Piano di attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- approva le pubblicazioni dei Dottori, che impegnano il nome e la responsabilità culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- coopta i nuovi Dottori e propone il conferimento del dottorato “*honoris causa*”;
- predispose il Regolamento concernente l'attività dei Dottori e adotta ogni altra norma regolamentare riguardante gli aspetti scientifico-culturali dell'attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- nomina, scegliendoli fra i Dottori, il Direttore della Biblioteca e il Direttore della Pinacoteca, stabilendone, con apposito Regolamento, la durata dell'incarico e le competenze di natura esecutiva;
- esprime il consenso circa le proposte di prestiti di manoscritti o stampati od opere d'arte, come pure sulla concessione a terzi di diritti di riproduzione e di divulgazione;
- svolge attività consultiva e istruttoria a favore di tutti gli altri organi;
- vigila sulla coerenza dell'attività scientifico-culturale promossa dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

I regolamenti di cui alla lett. d) e alla lett. e), e le successive modifiche, devono essere presentati all'Arcivescovo di Milano.

Art. 12 – Incompatibilità e compiti specifici dei Dottori. Dovendosi dedicare a tempo pieno alle attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, i Dottori Ordinari e Incaricati non possono assumere altri impegni continuativi. Eventuali limitate attività di insegnamento e di ricerca devono essere approvate dal Collegio dei Dottori.

Ciascun Dottore è chiamato a seguire determinati settori o specifici progetti di ricerca sulla base di quanto deliberato dal Collegio e secondo le indicazioni del Prefetto.

Le modalità dell'impegno richiesto ai Dottori sono stabilite dal Regolamento previsto dall'art. 11, co. 3, lett. d).

Ai Dottori spetta il trattamento remunerativo, previdenziale e assistenziale determinato dalle norme stabilite per il sostentamento del clero in Italia e l'abitazione, possibilmente presso la sede della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Salvo quanto specificamente previsto da altre norme del presente statuto, i Dottori Incaricati hanno gli stessi diritti e doveri di quelli Ordinari.

Art. 13 – Cessazione dalla carica. Al compimento del settantacinquesimo anno di età i Dottori Ordinari diventano Emeriti e, pur potendo continuare la loro attività di ricerca, hanno termine i compiti e i diritti spettanti ai Dottori quali componenti del Collegio, a norma dell'art. 11, compreso il diritto all'abitazione.

I Dottori Ordinari possono cessare dall'ufficio anche prima del previsto li-

mite di età per cause diverse, in particolare: per rinuncia, per assunzione di altro incarico incompatibile con i doveri propri dei Dottori, per sopravvenuta inidoneità permanente ad attendere efficacemente all'attività scientifico-culturale, o a seguito di decisione assunta dalla competente autorità, previa consultazione dei Dottori.

I Dottori Ordinari che cessano dall'ufficio per sopravvenuta inidoneità permanente diventano Emeriti.

Art. 14 – Dottori Aggregati, Dottori Emeriti e Dottori *honoris causa*. Il Collegio dei Dottori, previo parere favorevole della Congregazione dei Conservatori, può chiamare a collaborare alle attività scientifico-culturali della Veneranda Biblioteca Ambrosiana persone di riconosciuta competenza che assumono la qualifica di Dottori Aggregati.

Le modalità e la durata della collaborazione, nonché i compiti specifici affidati ai Dottori Aggregati sono definiti dal Collegio dei Dottori all'atto dell'incarico e sono eventualmente precisati dal Prefetto.

La remunerazione dei Dottori Aggregati che non possono essere inseriti nel sistema del sostentamento del clero in Italia è stabilita dalla Congregazione dei Conservatori su proposta del Prefetto.

I Dottori Emeriti e i Dottori Aggregati, su invito del Prefetto, possono partecipare alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto.

Su proposta del Collegio dei Dottori, approvata all'unanimità con voto segreto, l'Arcivescovo di Milano può conferire il titolo di Dottore "*honoris causa*" a personalità di chiara fama.

DEL PREFETTO

Art. 15 – Nomina. Il Prefetto è nominato dall'Arcivescovo di Milano per un quinquennio, anche al di fuori dei membri del Collegio dei Dottori, previa consultazione dei Dottori Ordinari e sentita la Congregazione dei Conservatori.

Il Prefetto può essere riconfermato. Se non riconfermato, resta a tutti gli effetti Dottore Ordinario.

Nella scelta del Prefetto andranno tenute presenti, oltre le doti culturali, anche le capacità e le esperienze di natura direttiva.

Art. 16 – Competenze. Al Prefetto compete:

- dirigere le attività scientifico-culturali della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, curando la realizzazione delle attività previste dal Piano Annuale di cui all'art. 11, co. 3, lett. a) e dei singoli progetti di ricerca;
- rappresentare la Veneranda Biblioteca Ambrosiana in ambito scientifico-culturale;
- convocare e presiedere il Collegio dei Dottori e il Comitato Ristretto, determinando l'ordine del giorno;
- seguire le attività dei singoli Dottori e assegnare loro incarichi particolari;

- nominare, per la durata del suo mandato e dopo aver sentito il Collegio dei Dottori, un Vice-Prefetto scelto tra i Dottori Ordinari.

Il Prefetto deve predisporre ogni anno una Relazione sull'attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Detta Relazione deve essere trasmessa all'Arcivescovo di Milano e alla Congregazione dei Conservatori.

Art. 17 – Vice-Prefetto. Il Vice-Prefetto coadiuva il Prefetto e lo sostituisce in caso di assenza o inabilità, anche temporanea.

Il Prefetto può delegare al Vice-Prefetto determinati compiti in relazione alla direzione delle attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, fatte salve le competenze degli altri Organi.

DELLA CONGREGAZIONE DEI CONSERVATORI

Art. 18 – Composizione e durata della carica. La Congregazione dei Conservatori è composta da sette membri, ecclesiastici o laici, nominati dall'Arcivescovo di Milano e così individuati:

- il Prefetto, membro di diritto;
- un rappresentante della Famiglia Borromeo;
- due membri designati direttamente dall'Arcivescovo di Milano;
- un membro designato dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori;
- un membro designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;
- un membro designato dalla Fondazione Lambriana, fondazione per attività religiose e caritative.

Il mandato della Congregazione dei Conservatori ha termine con l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al quinto esercizio.

In caso di sostituzione di uno o più Conservatori i componenti di nuova nomina scadono con il termine del mandato della Congregazione.

I membri della Congregazione dei Conservatori possono essere riconfermati.

Art. 19 – Competenze. Alla Congregazione dei Conservatori compete, a norma del Codice di Diritto Canonico, l'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività e dei beni della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Sono atti di amministrazione straordinaria quelli stabiliti dal Codice di Diritto Canonico e quelli definiti dall'Arcivescovo di Milano ai sensi del can. 1281.

Gli atti di amministrazione straordinaria nonché le alienazioni e gli atti peggiorativi di cui ai cann. 1291 e ss. devono essere posti nel rispetto delle prescritte autorizzazioni canoniche.

La Congregazione dei Conservatori, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme previste dal diritto ecclesiastico, può delegare:

- al Presidente e/o al Segretario Generale l'amministrazione ordinaria, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;

- al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Segretario Generale particolari compiti, determinandone i limiti, nonché il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Resta fermo il potere della Congregazione dei Conservatori di impartire direttive e riservare a sé decisioni rientranti nelle materie delegate.

È in ogni caso riservato alla Congregazione dei Conservatori:

- l'approvazione del Bilancio Preventivo;
- l'approvazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione accompagnatoria;
- la valutazione dell'andamento della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- l'approvazione degli incrementi e, in generale, le variazioni del Patrimonio Culturale e Non Culturale;
- l'elaborazione del parere da trasmettere all'Arcivescovo di Milano in occasione della nomina del Prefetto;
- il consenso richiesto in occasione della cooptazione dei nuovi Dottori e della nomina di Dottori Aggregati;
- la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Generale;
- l'assunzione, anche su proposta del Segretario Generale, del personale dipendente, determinandone le retribuzioni;
- l'adozione dei provvedimenti disciplinari di maggiore importanza.

Art. 20 – Riunioni. La Congregazione dei Conservatori è convocata dal Presidente con cadenza di norma bimestrale. Il Presidente deve convocare entro 15 giorni la Congregazione quando richiesto da almeno tre membri. La richiesta deve contenere anche gli argomenti da trattare. Qualora il Presidente non vi provveda, i membri che hanno avanzato la richiesta possono convocare direttamente la Congregazione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei Conservatori e per la validità delle delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto è segreto quando la deliberazione concerne le persone.

Le riunioni della Congregazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario Generale devono, tuttavia, essere presenti nel luogo di convocazione, dove la riunione si considererà tenuta.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, senza diritto di voto.

Per la redazione del verbale delle adunanze il Presidente nomina di volta in volta un segretario, scelto anche al di fuori della Congregazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

DEL PRESIDENTE DELLA CONGREGAZIONE DEI CONSERVATORI

Art. 21 – Nomina. Il Presidente della Congregazione dei Conservatori è scelto dall'Arcivescovo di Milano tra i componenti della Congregazione, sentito il Collegio dei Dottori.

Il suo mandato scade con il termine del mandato della Congregazione dei Conservatori.

Il Presidente può essere rinnovato più volte.

Il Prefetto non può essere nominato Presidente della Congregazione dei Conservatori.

Art. 22 – Competenze. Il Presidente della Congregazione dei Conservatori:

- ha la rappresentanza legale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- convoca e presiede la Congregazione dei Conservatori fissando l'ordine del giorno delle riunioni;
- cura l'esecuzione delle delibere e adotta i provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla Congregazione per la ratifica nella riunione successiva;
- predispone, con il supporto del Segretario Generale e con l'assistenza del Prefetto, il progetto di Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all'approvazione della Congregazione dei Conservatori;
- predispone, con il supporto del Segretario Generale, il progetto di Bilancio Consuntivo e la Relazione Accompagnatoria;
- sottopone alla Congregazione la proposta di adozione di delibere aventi ad oggetto atti relativi ad attività non previste dal Bilancio Preventivo annuale;
- propone, sentito il Prefetto, la nomina e la revoca del Segretario Generale;
- propone l'affidamento di incarichi speciali ai singoli Conservatori o a terzi esperti.

DEL COMITATO RISTRETTO

Art. 23 – Composizione. Il Comitato Ristretto è costituito dal Prefetto, dal Vice-Prefetto, dal Direttore della Biblioteca, dal Direttore della Pinacoteca e dal Presidente della Congregazione dei Conservatori.

Art. 24 – Competenze. Al Comitato Ristretto compete:

- definire le modalità di realizzazione delle singole iniziative, comprese quelle inserite nel Piano annuale di cui all'art.11, co. 3, lett. a),
- verificare e supportare la realizzazione dei progetti di ricerca e di specifiche iniziative e attività finalizzate alla promozione della valorizzazione e della conoscenza del Patrimonio Culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana,
- curare l'esecuzione dei prestiti, già autorizzati, di manoscritti, di stampati o di opere d'arte.

Il Comitato Ristretto adotta, con delibera assunta a maggioranza assoluta, un Regolamento per organizzare la propria attività. Detto Regolamento deve essere trasmesso all'Arcivescovo di Milano.

Art. 25 – Riunioni e decisioni. Il Comitato Ristretto è convocato dal Prefetto ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando richiesto da almeno due membri.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Prefetto.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato Ristretto se invitato dal Prefetto.

DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 26 – Nomina. La Congregazione dei Conservatori, su proposta del Presidente (che a sua volta deve aver preventivamente sentito il Prefetto), nomina il Segretario Generale, determinandone il compenso.

Il Segretario resta in carica, salvo revoca, sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina.

Art. 27 – Competenze. Il Segretario Generale è responsabile della struttura amministrativa, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Congregazione dei Conservatori e può essere invitato alle riunioni del Collegio dei Dottori e del Comitato Ristretto.

Svolge i compiti affidatigli in collaborazione con il Presidente, nel rispetto delle norme del presente Statuto e sulla base delle direttive ricevute dalla Congregazione dei Conservatori e dal Presidente stesso.

Il Segretario Generale:

- sovrintende allo svolgimento delle attività amministrative della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- assiste, dal punto di vista tecnico-amministrativo, alla realizzazione delle iniziative di carattere scientifico-culturale o promozionali (compresa la raccolta di fondi), mantenendo i necessari contatti con le istituzioni pubbliche e i privati;
- garantisce agli Organi il necessario supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle rispettive funzioni;
- provvede alla tempestiva informazione degli Organi in ordine all'andamento economico-finanziario della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e al rispetto delle previsioni contenute nel Bilancio Preventivo annuale;
- dirige il personale dipendente e cura i rapporti con lo stesso, sottoponendo alla Congregazione dei Conservatori le proposte di assunzione, nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari di maggior importanza;
- predispone i documenti necessari per l'elaborazione del progetto di Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- cura la tenuta dei libri contabili e l'archiviazione dei documenti.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28 – Nomina. Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri nominati dall'Arcivescovo di Milano e sono così designati:

- uno dal Collegio dei Dottori,
- uno dalla Congregazione dei Conservatori,
- uno, con funzioni di Presidente, dall'Arcivescovo di Milano.

I Revisori durano in carica sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori legali.

Art. 29 – Competenze. Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo della gestione della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e la verifica delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori deve redigere un parere circa il progetto di Bilancio Consuntivo e lo trasmette alla Congregazione dei Conservatori prima della riunione prevista per l'approvazione.

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 30 – Esercizio finanziario e Bilancio Consuntivo. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il progetto di Bilancio Consuntivo, unitamente al parere del Collegio dei Revisori, deve essere messo a disposizione dei membri della Congregazione dei Conservatori almeno 15 giorni prima della data della riunione convocata per la sua approvazione. La Congregazione dei Conservatori provvede all'approvazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione accompagnatoria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 31 – Il Bilancio Preventivo. Il progetto del Bilancio Preventivo deve essere trasmesso alla Congregazione dei Conservatori almeno 15 giorni prima della data della riunione convocata entro il 30 novembre per la sua approvazione.

Gli organi della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, per quanto di competenza, devono agire nei limiti di quanto previsto dal Bilancio Preventivo e del Piano annuale di cui all'art. 11, co. 3, lett. a).

DELLA ACCADEMIA AMBROSIANA

Art. 32 – L'Accademia Ambrosiana. All'interno della Veneranda Biblioteca Ambrosiana è costituita l'Accademia Ambrosiana, di cui è Gran Cancelliere l'Arcivescovo di Milano e Presidente il Prefetto della stessa Veneranda Biblioteca.

L'Accademia ha un proprio Statuto approvato dall'Arcivescovo di Milano.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 33 – Modifiche e interpretazione delle norme statutarie. Le disposizioni di queste Norme, approvate dall'Arcivescovo di Milano, non potranno essere modificate, integrate o abrogate, se non con l'approvazione dello stesso Arcivescovo di Milano, al quale spetta, altresì, la loro interpretazione autentica.

Decreto di modifica dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

Oggetto: Decreto modifica Statuto Consiglio Pastorale Diocesano
Prot. Gen. n. 4405

Con Decreto arcivescovile in data 28 giugno 2012 abbiamo introdotto una modifica nella composizione del Consiglio Pastorale Diocesano (art. 6 dello Statuto), ampliandolo con l'inserimento di 15 Consiglieri, scelti tra i fedeli aventi al momento della nomina non più di 35 anni di età e da Noi designati, facendo riferimento alle sette Zone pastorali e agli appartenenti alle diverse aggregazioni ecclesiali (associazioni, movimenti, gruppi) o ad altre realtà ecclesiali presenti in diocesi.

L'esperienza di questi mesi suggerisce ora l'introduzione di un ulteriore ampliamento che tenga conto dell'importante realtà ecclesiale degli Istituti Secolari. Stabiliamo pertanto l'inserimento, tra i membri del Consiglio (art. 6 dello Statuto), di «un appartenente a un Istituto Secolare, designato dal Consiglio diocesano del G.I.S.»

Disponiamo che, secondo quanto stabilito all'art. 45, lo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano venga aggiornato secondo quanto sopra disposto, con decorrenza in data 15 dicembre 2013.

Milano, 15 dicembre 2013

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Decreto di modifica dello Statuto dell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano

Oggetto: Decreto modifica Statuto I.D.S.C.
Prot. Gen. n. 4326

Visto il Nostro decreto del 25 ottobre 1985, prot. gen. n. 2247/85, con il quale è stato eretto in persona giuridica canonica pubblica l'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano, con sede in Milano, piazza S. Stefano, 14 (a seguito di trasferimento approvato in data 1 marzo 2005), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno n. 115 in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1986, iscritto al RPG della Prefettura di Milano al n. 585, vol. 3°, pg. 964; vista la delibera approvata dalla LXV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (20-24 maggio 2013), promulgata a seguito di *recognitio* della Santa Sede (comunicata con lettera della Segreteria di Stato n. 2530/13/RS dell'8 luglio 2013) con decreto in data 15 luglio 2013 e pubblicata sul Notiziario CEI 47 del 31 luglio 2013, fascicolo n. 3, che introduce nello statuto-tipo degli istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero una modifica relativa all'art. 11, lettera b) e una modifica relativa all'art. 19; considerato che l'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano è retto attualmente dallo Statuto allegato al Nostro decreto in data 1 febbraio 2011, prot. gen. n. 0217/11; visto che l'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul S.O. n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997), ha precisato che le modifiche statutarie non comportanti mutamenti sostanziali di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell'autorità competente nell'ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche;

DECRETIAMO

che le seguenti parti dello Statuto dell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano, vengono modificate secondo il testo indicato (in grassetto corsivo le parti modificate):

Art. 11. Poteri del Consiglio

...

b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di otte-

nere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario diocesano:

* l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;

* l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1;

* l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;

* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera C.E.I. n. 20 occorre acquisire il parere previo dell'I.C.S.C.;

Art. 19. Obblighi del Collegio dei Revisori

...

Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 **maggio** di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmettere copia al Vescovo diocesano.

Pertanto l'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano è retto dallo Statuto, modificato rispetto all'attuale, secondo il testo allegato al presente decreto, la cui entrata in vigore è stabilita per il giorno 1 gennaio 2014.

Milano, 16 dicembre 2013

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Decreto di modifica sede della Parrocchia di S. Giovanni Decollato in Oltrona di San Mamette

Oggetto: Decreto Modifica Sede Parrocchia di S. Giovanni Decollato in Oltrona di San Mamette (CO)
Prot. Gen. n. 4441

A seguito di precisazione della toponomastica comunale è intercorsa una modifica nella descrizione della sede della *parrocchia di S. Giovanni Decollato in Oltrona di San Mamette* (CO); attesa pertanto la necessità di adeguare alla nuova situazione la descrizione della sede legale dell'Ente; vista l'istanza del parroco, suffragata dal parere favorevole del Vicario episcopale di Zona e ravvisata la non necessità di acquisire il parere del Collegio dei Consultori;

DECRETIAMO

che la **sede della Parrocchia di S. Giovanni Decollato**, definita con Nostro Decreto 10 luglio 1986 (prot. n. 1527/86; Elenco A, n. 187), riconosciuta agli effetti civili con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 1986 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986), già iscritta al n. 342 del Tribunale di Como,

viene **modificata** nei termini seguenti:
da **Parrocchiale in Oltrona di San Mamette**
a **Piazza S. Giovanni Decollato n. 1 in Oltrona di San Mamette**.

Diamo incarico agli Uffici competenti della Curia Arcivescovile di provvedere agli adempimenti conseguenti l'avvenuto cambio di sede.

Milano, 19 dicembre 2013

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile